



**TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Venezia composto dai giudici

Marco Campagnolo – presidente

Carlo Azzolini – giudice

Laura Marangoni – giudice

ha pronunciato fuori udienza il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso depositato l'11.12.2025 EDILMIRI GROUP SRL ha chiesto il termine di 60 giorni – e, quindi, nella misura massima prevista dall'art. 44, primo comma, lett. a) C.C.I.I. – per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo, della documentazione di cui all'art. 39, primo e secondo comma C.C.I.I., ovvero per il deposito della richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti oppure l'omologazione di un piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis C.C.I.I.;

con ricorso del 20.4.2026 la società ha chiesto l'apertura della procedura di concordato preventivo in continuità indiretta, ai sensi degli artt. 40, 47 CCII, con cessione d'azienda, e ha depositato il piano e la proposta;

rilevato che il tribunale *«verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali»* (art. 47, 1° comma lett. b) CCII);

considerato che per l'apertura della procedura tale verifica riguarda la legittimità formale e sostanziale della proposta, ovvero il rispetto dei requisiti fondamentali del concordato, quali:



1. parere del commissario giudiziale (art. 47, 1° comma CCII);
2. proposta: corretta formazione delle classi, rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, corretta distribuzione del valore di liquidazione (art. 87, 1° comma, lett. c) CCII), regolare introduzione della transazione fiscale, quando necessaria;
3. piano: rispetto dei contenuti richiesti dall'art. 87 CCII a pena di inammissibilità della domanda, non manifesta inidoneità a soddisfare i creditori: non manifesta inidoneità a conservare i valori dell'azienda;
4. relazione del professionista indipendente: motivazione adeguata e attestazione formale su *«veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano»* (art. 87, 3° comma CCII); attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva;

rilevato che dall'esame della proposta, del piano depositato il 20.4.2026, della memoria autorizzata 3.6.2026, della successiva integrazione 2.7.2026, delle attestazioni del professionista indipendente dott. Andrea Biagini, nonché dei pareri del commissario giudiziale Daniele Epifani in data 6.5.2026, 9.6.2026 e 6.7.2026, risultano integrati i presupposti richiesti dall'art. 47 CCII per aprire la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta; in particolare:

1. ritualità della proposta e completezza documentale: come evidenziato dal dott. Epifani nel parere del 6.5.2026, risultano depositati il ricorso, la proposta, il piano ex art. 87 CCII, le attestazioni richieste dagli artt. 84 e 87 CCII, le perizie estimative e la restante documentazione prescritta dalla legge; il commissario ha rilevato che l'attestatore dott. Biagini ha confermato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la non deteriorità del trattamento dei creditori privilegiati rispetto all'alternativa liquidatoria; nel parere definitivo del 6.7.2026, il commissario dà atto dell'avvenuto deposito della seconda memoria autorizzata, della relazione di aggiornamento del piano e dell'integrazione dell'attestazione del 2.7.2026, ritenendo superati i rilievi istruttori formulati dal Tribunale nei decreti del 17 maggio e del 24 giugno 2026;



2. correttezza della formazione delle classi ex art. 85 CCII: la suddivisione del ceto creditorio nelle classi previste dal piano risulta coerente con la diversa natura delle posizioni creditorie. Rileva il commissario nel parere del 6.5.2026 che risultano correttamente distinte:

- classe 1: fondo rischi MCC degradato a chirografo;
- classe 2: crediti ex art. 2758, comma 2, c.c., degradati;
- classe 3: crediti ex art. 2752, comma 4, c.c., degradati;
- classe 4: creditori bancari con garanzie di terzi;
- classe 5: creditori di cui all'art. 85, comma 3, CCII;
- classe 6: ulteriori creditori chirografari;
- classe 7: quota MCC privilegiata con pagamento oltre 180 giorni.

Il commissario conclude che la classificazione non presenta caratteri di arbitrarietà né di manifesta erroneità;

3. dati patrimoniali, attivo concordatario e fabbisogno: nella versione aggiornata del piano esaminata dal dott. Epifani (vd. parere del 6.7.2026, p. 3):

- l'attivo concordatario complessivo è pari a € 1.520.449,00;
- il passivo patrimoniale complessivo è pari a € 4.620.937,00;
- le spese prededucibili ammontano a € 419.211,00;
- il fondo spese di liquidazione è aggiornato a € 101.220,00.

Il commissario evidenzia che, nonostante la rimodulazione del comparto dei crediti fiscali, l'attivo complessivamente previsto risulta addirittura superiore di € 3.200,00 rispetto a quello originariamente prospettato. Il fabbisogno concordatario trova copertura attraverso:

- il realizzo dell'azienda;
- il realizzo dei crediti tributari;
- i crediti commerciali;
- la partecipazione detenuta in Aurem Invest;
- le disponibilità liquide;
- il recupero dei crediti fiscali e del credito verso i committenti Merlo e Zamengo pari a € 288.000,00;

4. qualificazione come continuità aziendale indiretta ex art. 84 CCII: la proposta è correttamente qualificabile quale concordato in continuità aziendale indiretta. Il commissario evidenzia che:



- il 29.9.2025 è stato stipulato contratto di affitto d'azienda;
- l'affitto decorre dal 1° ottobre 2025;
- la durata è di 42 mesi;
- il canone annuo è pari a € 24.000,00;
- sono stati trasferiti beni, commesse, know-how e 7 dipendenti;
- in data 13.2.2026 è stata formulata un'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda per € 300.000,00, assistita da cauzione di € 30.000,00;

sia l'attestatore dott. Andrea Biagini sia il commissario Daniele Epifani evidenziano che la continuità indiretta consente di preservare il complesso aziendale, l'occupazione e il valore delle commesse in corso;

5. non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori. Il controllo demandato dall'art. 47 CCII riguarda la non manifesta inidoneità del piano e non la convenienza economica della proposta. Le attestazioni del dott. Andrea Biagini e le valutazioni del commissario (6.5.2026) convergono nel ritenere che il piano sia idoneo a consentire una soddisfazione dei creditori non inferiore allo scenario liquidatorio. In particolare:

- il credito complessivo MCC ammonta a € 762.710,05;
- la quota privilegiata è pari a € 702.832,17;
- la quota degradata è pari a € 59.877,88.

Nel piano aggiornato, la quota MCC degradata (Classe 1) è soddisfatta nella misura del 96,50%; il soddisfacimento complessivo della posizione MCC raggiunge il 99,70%, sommando APR e RPR.

I crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis nn. 1, 2, 3 e 5 c.c. risultano integralmente soddisfatti nei termini attestati dal dott. Biagini. Per i creditori chirografari:

- classe 4: soddisfacimento 2,03%;
- classe 5: soddisfacimento 2,03%;
- classe 6: soddisfacimento 2,03%.

Il commissario osserva che tale percentuale, pur modesta, non costituisce causa ostativa all'apertura, anche perché nello scenario liquidatorio tali classi non riceverebbero alcuna distribuzione;

6. trattamento dei creditori privilegiati ex art. 84, comma 5, CCII: la proposta prevede il pagamento integrale dei crediti assistiti dai privilegi



generali mobiliari di cui all'art. 2751-bis nn. 1, 2, 3 e 5 c.c., mentre la falcidia riguarda esclusivamente creditori di grado successivo. L'attestatore dott. Biagini ha confermato sia nella relazione originaria sia nell'integrazione del 2.7.2026 che il trattamento riservato ai privilegiati falcidiati non è inferiore a quello conseguibile in liquidazione giudiziale; anche il Commissario, nel parere integrativo del 9.6.2026, ha ritenuto adeguatamente chiarito tale profilo;

7. crediti fiscali, vicenda Trivengas e integrazione del piano: la principale criticità emersa nel corso dell'istruttoria ha riguardato la revoca dell'offerta di acquisto dei crediti fiscali da parte di Trivengas S.r.l. Il comparto fiscale riguarda crediti per € 316.800,00, collegati ai contratti stipulati con i sigg.ri Merlo e Zamengo. Come rilevato nel parere definitivo del 6 .7.2026:

- è stata documentata la pendenza dell'appello dell'Agenzia delle Entrate;
- è stata documentata la revoca dell'offerta Trivengas;
- è stata documentata la proroga concessa dall'Agenzia delle Entrate per € 79.200,00 utilizzabili fino al 31.1.2027 e ulteriori € 79.200,00 utilizzabili fino al 30.4.2027.

La nuova struttura del piano valorizza il comparto fiscale in € 369.200,00, così composto:

- € 48.500,00 da cessione a Lorne Elisabeth;
- € 74.500,00 da cessione a Profina S.r.l.;
- € 246.200,00 quale scenario transattivo e recuperatorio verso i sigg.ri Merlo e Zamengo.

Il commissario evidenzia che il piano aggiornato non assume più il realizzo immediato fondato sulla proposta Trivengas ma si fonda su uno scenario prudenziale, espressamente recepito dall'attestatore;

8. attestazione del dott. Andrea Biagini:

nella relazione del 20.4.2026 (doc. 4) il professionista rileva che «...il Piano concordatario proposto dalla società Edilmiri Group S.r.l., pur non riconoscendo la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio, ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura



inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali» (p. 61);

in quella depositata il 2.7.2026 (doc. 8), il professionista indipendente conferma la veridicità dei dati aziendali;

- conferma la fattibilità del piano;
- conferma la permanenza del modello di continuità indiretta;
- attesta che il piano è idoneo a superare l'insolvenza;
- attesta la sostenibilità economica dell'impresa;
- attesta il trattamento non deteriore dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale;
- conferma l'attestazione ex art. 84, comma 5, CCII già resa nella versione originaria;

testualmente: *«rimane invariata rispetto alla precedente versione di attestazione allegata al ricorso di data 20.4.2026. Lo scrivente pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 84, comma 5, CCII, sulla base di tutte le considerazioni e analisi sopra esposte, che devono intendersi qui integralmente richiamate, attesta che il Piano concordatario proposto dalla società Edilmiri Group S.r.l., pur non riconoscendo la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio, ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali» (p. 23);*

9. valutazione definitiva del commissario giudiziale: nel parere del 6.7.2026, il dott. Epifani afferma che:

- il profilo critico concernente la revoca dell'offerta Trivengas è stato adeguatamente recepito nel piano aggiornato;
- le riserve formulate nel parere del 9.6.2026 devono ritenersi superate sul piano documentale e attestativo;
- l'attivo resta complessivamente non inferiore a quello originario;
- risultano garantite la copertura delle prededuzioni e dei privilegi;
- non emergono elementi tali da ritenere il piano manifestamente inadatto alla soddisfazione dei creditori o alla conservazione dei valori aziendali;

in definitiva, alla luce delle attestazioni del dott. Biagini, del parere del commissario dott. Epifani del 6.5.2026, 9.6.2026, nonché dalla relazione e parere definitivo del 6.7.2026, risulta accertato che:



- la proposta è rituale;
- le classi sono correttamente formate;
- il piano è qualificabile come concordato in continuità aziendale indiretta ex art. 84 CCII;
- il trattamento dei creditori privilegiati rispetta l'art. 84, comma 5, CCII;
- l'attivo concordatario aggiornato ammonta a € 1.520.449,00;
- il passivo patrimoniale ammonta a € 4.620.937,00;
- le prededuzioni ammontano a € 419.211,00;
- il soddisfacimento dei creditori chirografari delle classi 4, 5 e 6 è pari al 2,03%;
- il soddisfacimento della posizione MCC raggiunge complessivamente il 99,70%;
- il piano non è manifestamente inidoneo né alla soddisfazione dei creditori, né alla conservazione dei valori aziendali;

sussistono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 47 CCII per l'apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta proposta da Edilmiri Group srl;

rilevato che infine, la ricorrente deve depositare presso la cancelleria del Tribunale € 80.000,00 pari al 20% delle spese repute necessarie per l'intera procedura (vd. proposta e piano del 20.4.2026, pagg. 28, 37, che prevede «*fondo spese di procedura e di liq. in prededuz. € 400.557,00*»);

PER QUESTI MOTIVI

1) dichiara aperto il concordato preventivo in continuità aziendale proposto da Edilmiri Group srl;

2) nomina quale giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;

3) conferma nell'incarico di commissario giudiziale il dott. Daniele Epifani;

4) fissa la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori quella del **30.10.2026** e quale data finale il **30.11.2026**;

5) prevede che il voto sia espresso: mediante lettera raccomandata da recapitarsi presso lo studio del commissario giudiziale entro il termine ultimo di cui al punto 4); a mezzo PEC da inviare all'indirizzo della procedura; oppure per via informatica, utilizzando l'apposita piattaforma web da organizzare a cura del medesimo commissario giudiziale, se del caso previo ricorso all'ausilio di soggetti professionalmente attrezzati in proposito;

6) fissa la data del **30.9.2023** quale termine per la comunicazione del



presente decreto ai creditori;

7) fissa termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto entro il quale la ricorrente deve depositare presso la cancelleria del Tribunale della somma di € 80.000,00 pari al 20% delle spese che si reputano necessarie per l'intera procedura;

8) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Si comunichi e si pubblichi ai sensi dell'art. 45 CCII.

Venezia, 8.7.2026.

Il presidente
Marco Campagnolo

